

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE

Sciogliendo la riserva che precede;
esaminati gli atti ed i documenti;
vista l'istanza di sospensione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione della "Cassa Intesa" il 18/10/2010 avanzata da Amici Vittorio, Cobianchi Rinaldo, Colace Agostino e Marini Sergio (attori/ricorrenti) nella causa (RG 8235/2011) dagli stessi istanti proposta nei confronti di Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa, del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Pubblico Ministero (convenuti);
rilevato che la convenuta "Cassa Intesa" è stata istituita con accordo/convenzione del dicembre 2002 (doc. 7 degli attori), in attuazione delle intese raggiunte nel 2001 fra il "Gruppo Intesa" e le organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti e degli ex dipendenti del gruppo, ed ha come finalità quella di erogare in favore dei soci (dipendenti o ex dipendenti del "Gruppo" e loro familiari iscritti) prestazioni sanitarie integrative e/o migliorative dei trattamenti forniti dal SSN (art. 4 dello statuto) attraverso il proprio patrimonio costituito dall'insieme delle "contribuzioni" previste dall'art. 16 dello statuto (vd doc. 1 degli attori);
che la "Cassa per l'assistenza sanitaria", espressamente definita nello statuto come "associazione volontaria senza fini di lucro", opera secondo "le disposizioni di legge vigenti in materia" e sulla base degli "accordi stipulati in tema di tutela sanitaria da Intesa BCI con le Organizzazioni sindacali firmatarie degli stessi" (art. 2) ed attraverso gli organi associativi previsti dall'art. 17, fra cui l'assemblea e il consiglio di amministrazione;
che la disciplina dell'associazione "Cassa Intesa" contenuta nello statuto attribuisce all'assemblea il potere di deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento della "Cassa" – con la maggioranza dei soci iscritti (artt.6 e 18) – mentre al consiglio di amministrazione (composto da 27 membri designati o eletti come previsto dall'art.19) spettano i poteri previsti dall'art. 20, nonché la nomina dei liquidatori e l'adozione delle delibere

conseguenti allo scioglimento della "Cassa", fra cui quelle relative alla devoluzione del patrimonio residuo, volta che l'associazione sia stata sciolta dalla maggioranza dei soci (art. 6);

ritenuto che la "Cassa Intesa" convenuta va qualificata come associazione non riconosciuta e, pertanto, per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nello statuto, trovano applicazione analogica le disposizioni del codice civile dettate per le associazioni riconosciute, in particolare anche l'art. 23 sull'annullamento e sulla sospensione delle delibere invalide adottate dall'assemblea o dall'organo amministrativo come nel caso di specie (vd Cass. 4/2/1993 n. 1408 e Cass. 10/5/2011 n. 10188);

che nel caso di specie gli attori ricorrenti rivestono la qualità di soci e membri del consiglio di amministrazione della "Cassa Intesa" ed hanno espresso voto contrario all'approvazione delle delibere emesse dall'organo amministrativo dell'associazione il 18/10/2010 ed oggetto di impugnazione;

che pertanto gli attori sono pienamente legittimati ad impugnare le delibere adottate dall'organo amministrativo di cui sono componenti (Cass. 10188/2011);

considerato che le attraverso le delibere impugnate, il cui contenuto risulta inequivoco anche alla luce del verbale di riunione (doc.2 e 3 degli attori), il consiglio di amministrazione della "Cassa Intesa" - a seguito degli accordi intercorsi nel 2010 fra il "Gruppo Intesa Sanpaolo" e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti e degli ex dipendenti che hanno ritenuto di istituire un'altra associazione non riconosciuta denominata "Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo" (vd doc. 4 e 5 degli attori) - per ciò che qui rileva ha sostanzialmente deliberato di trasferire il patrimonio dell'ente al nuovo "Fondo Sanitario" chiamato, secondo le intenzioni dei soggetti che l'hanno costituito, a perseguire le medesime finalità e ad erogare dall'1/1/2011 analoghe prestazioni sanitarie integrative in favore dei dipendenti, degli ex dipendenti e dei familiari del Gruppo Intesa Sanpaolo e, in particolare, anche dei soci già iscritti alla "Cassa Intesa" ed automaticamente iscritti al "Fondo Sanitario" (salva la loro facoltà di recesso);

ritenuto che non è questa la sede per esaminare la validità e l'efficacia degli accordi intercorsi nel 2010 fra le rappresentanza sindacali e il Gruppo Intesa Sanpaolo - se non

per quanto essi siano idonei ad incidere sull'associazione "Cassa Intesa" – e che non rileva in alcun modo che tali soggetti abbiano deciso (del tutto legittimamente) di istituire una nuova associazione non riconosciuta ("Fondo Sanitario") avente analoghe finalità; che il richiamo agli "accordi" fra il Gruppo bancario e le organizzazioni sindacali contenuto nell'art. 2 dello statuto dell'associazione "Cassa Intesa" non pare idoneo ad attribuire a tali soggetti (e agli accordi collettivi fra loro raggiunti) "terzi" il potere di modificare l'atto costitutivo dell'associazione, di disporre del suo patrimonio e finanche di determinarne lo scioglimento, in quanto ciò non solo si porrebbe in contrasto con la disciplina codicistica e con il regolamento di interessi consacrato nell'atto costitutivo e nello statuto dell'associazione non riconosciuta ma finirebbe per stravolgere la stessa natura giuridica dell'ente;

che in altri termini, seppur l'associazione è stata costituita dai soggetti dell'accordo collettivo del 2001, la modificazione dell'atto costitutivo la cessazione dell'associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio non possono essere effetto di un accordo fra le associazioni sindacali e il "Gruppo" Intesa Sanpaolo – né di una determinazione dell'organo amministrativo della Cassa - ma sono espressamente riservate alla volontà della maggioranza dei soci sia dallo statuto dell'ente che dalla disciplina del codice civile in esso richiamata;

ritenuto che, dando attuazione all'accordo collettivo del 2010, il consiglio di amministrazione della Cassa Intesa con le delibere impugnate ha statuito, fra l'altro, di trasferire il patrimonio dell'associazione esistente al 31/12/2010 all'istituto "Fondo Sanitario" in tal modo, di fatto, rendendo impossibile per l'associazione perseguire il suo scopo e creando le condizioni per il suo scioglimento, esercitando poteri espressamente riservati all'assemblea dei soci;

che, in siffatta situazione, si ravvisano i gravi motivi che ex art. 23 c.c. legittimano la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione il 18/10/2010 relative all' "accredito delle disponibilità residue in favore del Fondo Sanitario" e ad "avviare le ulteriori procedure correlate all'attuazione del percorso concordato dalle fonti istitutive" e che si sostanziano nel trasferire il patrimonio all'altra associazione

convenuta e a creare le condizioni per lo scioglimento della "Cassa Intesa" senza una preventiva necessaria delibera in tal senso dell'assemblea;
rilevato inoltre che la causa è stata introdotta con ricorso ex art. 442 c.p.c. e che non avendo ad oggetto una controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è stata assegnata alla sezione ordinaria del tribunale;
ritenuto che a norma dell'art. 427 c.p.c. - richiamato dal citato art. 442 c.p.c. - va disposto il passaggio dal rito speciale al rito ordinario di cognizione e va fissata l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 c.c.

Sospende l'esecuzione delle delibere approvate dal consiglio di amministrazione della "Cassa Intesa" il 18/10/2010 come specificato in parte motiva;

visto l'art. 427 c.p.c.

dispone il passaggio dal rito speciale al rito ordinario di cognizione e fissa per la trattazione della causa l'udienza del 31/1/2012 ore 11,30.

Si comunichi alle parti

Milano, 21/11/2011

Il Giudice
dott. Patrizio Gattari

